

## **L' ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: QUALCHE INFORMAZIONE**

### **1. Orientamenti europei e quadro normativo nazionale**

La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva.

La missione generale dell'istruzione e della formazione comprende obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale e il benessere, ma richiede anche che siano promosse le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche autoimprenditivi, fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera.

La Commissione europea ha indicato gli obiettivi per lo sviluppo di un'istruzione e una formazione professionale di eccellenza. In particolare, è stata sollecitata la promozione:

- dell'apprendimento basato sul lavoro, anche con tirocini e periodi di apprendistato di qualità e modelli di apprendimento duale per agevolare il passaggio dallo studio al lavoro;
- di partenariati fra istituzioni pubbliche e private (per garantire l'adeguatezza dei curricula e delle competenze);
- della mobilità, attraverso il programma “Erasmus per tutti”, ora “Erasmus +”, lanciato nel 2014.

L'organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell'aula e del laboratorio. Attraverso la partecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si realizzano la socializzazione e la permeabilità tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze che concorrono alla formazione della persona.

La legge 107/2015 sistematizza l'Alternanza Scuola Lavoro dall'a.s. 2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso:

- a. la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado con una durata complessiva di almeno 400 ore;
- b. la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- c. la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche e all'estero, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata;
- d. l'emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro”, con la possibilità, per lo studente, di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio;
- e. l'affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008.

### **2. Finalità dell'Alternanza Scuola Lavoro**

L'alternanza scuola lavoro è stata proposta come metodologia didattica per:

- a) *attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed*

*educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;*

- b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;*
- c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;*
- d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile;*
- e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.*

### **3. Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro**

L'attività di alternanza si configura come un **percorso unico e articolato** da realizzare in contesti operativi con una forte integrazione ed **equivalenza formativa** tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa.

Attraverso un piano di lavoro triennale di alternanza scuola lavoro, è possibile raccordare le competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro ed includerle nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola.

L'alternanza non è dunque un'esperienza isolata collocata in un particolare momento del curriculum ma va programmata in una **prospettiva pluriennale**. Può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, *project work* in e con l'impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi, anche in filiera o all'estero, in un processo graduale articolato in fasi. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, possono essere svolti anche in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio d'estate, soprattutto nei casi in cui le strutture ospitanti sono caratterizzate da attività stagionali.

Sulla base del progetto, messo a punto dalla scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti, l'inserimento degli studenti nei contesti operativi può essere organizzato, tutto o in parte, nell'ambito dell'**orario annuale dei piani di studio** oppure nei **periodi di sospensione delle attività didattiche** come sviluppo di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto educativo personalizzato.

Generalmente, in preparazione all'attività da svolgersi in situazioni di lavoro, gli studenti partecipano a percorsi formativi e di orientamento; insegnanti della scuola e/o esperti esterni chiariscono quale sarà il tipo di attività che svolgeranno, con quali diritti e doveri; quale rapporto dovrà esistere tra l'attività a scuola e l'attività in situazione lavorativa; come è organizzata la struttura ospitante.

Data la dimensione curricolare dell'attività di alternanza, le **discipline sono necessariamente contestualizzate e coniugate con l'apprendimento mediante esperienza di lavoro**.

La descrizione degli esiti di apprendimento, viene **condivisa sin dalla fase di progettazione**, accogliendo anche gli elementi forniti dai tutor al consiglio di classe, ed è alla base del riconoscimento dei crediti. La progettazione definisce pertanto la procedura e gli strumenti per la **certificazione finale**.

In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di alternanza, l'istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente.

L'attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite **convenzioni**, attivate con una platea di soggetti (c.d. **strutture ospitanti**), che possono essere rappresentati da:

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
- Ordini professionali;
- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Le attività di alternanza possono, inoltre, configurarsi con la modalità dell'impresa formativa simulata.

#### **4. Funzione tutoriale**

Le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola lavoro seguendo lo studente nella sua attività si identificano nel **docente tutor interno** e nel **tutor formativo esterno**, affiancati da un **referente di progetto**, come punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti.

Il **tutor interno** svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il **tutor esterno** assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre

- figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
  - f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

## 5. **Impresa formativa simulata**

È una delle modalità di realizzazione dell'alternanza scuola lavoro, attuata mediante la costituzione di un'**azienda virtuale animata dagli studenti**, che svolge un'attività di **mercato in rete** (*e-commerce*) e fa riferimento ad un'**azienda reale** (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale.

Si avvale di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il *problem solving*, il *learning by doing*, il *cooperative learning* ed il *role playing*, costituendo un valido strumento per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Con essa si tende a riprodurre un ambiente simulato che consenta all'allievo di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi.

Gli studenti, con l'impresa formativa simulata, assumono le sembianze di giovani imprenditori e riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un'azienda vera, apprendendo i principi di gestione attraverso il fare (*action-oriented learning*).

L'impresa formativa simulata rappresenta uno strumento utile per aiutare i giovani ad acquisire lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità con gli strumenti cognitivi di base in campo economico e finanziario e si può rivelare utile in tutti gli indirizzi di studi, se si considera come strumento di orientamento delle scelte degli studenti che, anche dopo un percorso universitario, hanno l'aspirazione di essere inseriti in una realtà aziendale. Essa può costituire parte del percorso complessivo di alternanza scuola lavoro che lo studente sviluppa nel triennio, andando ad affiancare ovvero ad integrare altre tipologie di esperienza di lavoro.

A tale proposito, per la funzione di tutor interno, può essere utilizzato un docente dotato delle necessarie competenze, all'interno dell'organico dell'autonomia, come definito dalla legge 107/2015, articolo 1, comma 63.

Il percorso dell'impresa formativa simulata si sviluppa, normalmente, attraverso le sei distinte fasi di seguito rappresentate:

La **Prima fase** è finalizzata a sensibilizzare e orientare lo studente fornendogli strumenti per esplorare il territorio, analizzarne le risorse e rapportarsi ad esso nel modo più adeguato alle proprie aspettative ed attitudini, sviluppando abilità in momenti di indagine, ascolto, analisi e confronto.

La **Seconda fase** ha il compito di sensibilizzare il giovane ad una visione sistemica della società civile attraverso la cultura d'impresa, in modo da sviluppare il senso etico dell'interagire con l'ambiente economico circostante.

La **Terza fase** mette il giovane "in situazione" consentendogli di utilizzare gli apprendimenti teorici acquisiti in contesti formali, di dare spazio alla propria creatività scegliendo un modello di riferimento sul territorio e definendo la propria idea imprenditoriale (*Business Idea*), supportandola dalla necessaria analisi di fattibilità. Ad essa seguirà l'elaborazione del *Business Plan*.

La **Quarta fase** consente di diversificare ed approfondire la conoscenza del sistema economico territoriale nell'interazione con i soggetti, con l'elaborazione del *Business Plan* che sintetizza i contenuti e le caratteristiche del progetto imprenditoriale (*Business Idea*). Esso viene utilizzato sia per la pianificazione e la gestione dell'azienda, che per la comunicazione esterna verso potenziali finanziatori o investitori.

La **Quinta fase** è relativa alla costituzione e *start-up* dell'impresa simulata nel rispetto della normativa vigente e con il supporto dell'infrastruttura digitale di simulazione disponibile sul territorio (*SimuCenter*), ovvero a livello nazionale. In questa fase viene redatto l'atto costitutivo e lo statuto, con la relativa documentazione a supporto della fase di *start up* ed il conseguente impianto contabile e amministrativo dell'azienda.

La **Sesta fase** si riferisce alla gestione operativa dell'impresa formativa simulata, con particolare attenzione alla gestione produttiva e commerciale. La piattaforma di simulazione ha il ruolo di supportare l'attività di *e-commerce* e consente la connessione e l'operatività tra le imprese formative simulate presenti nella rete territoriale o nazionale. Gli aspetti significativi di tale fase sono la produzione e il commercio dei prodotti simulati, l'istituzione del "negoziato virtuale" inteso come vetrina di esposizione e vendita dei prodotti, gli adempimenti fiscali e contributivi, la gestione ed il controllo dell'operatività aziendale, la comunicazione aziendale, obbligatoria e facoltativa.

Il percorso proposto coinvolge l'attività di tutto il Consiglio di Classe e contribuisce a far acquisire a tutti gli studenti conoscenze teoriche e applicative, spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, nonché abilità cognitive idonee per risolvere problemi, quali quelli di sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue e assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati da ottenere.

Il percorso di alternanza scuola lavoro in impresa formativa simulata non richiede, anche se non esclude, il tirocinio presso aziende situate nel territorio.

L'esperienza in impresa formativa simulata permette allo studente l'acquisizione di tutte le competenze chiave europee, con particolare riferimento allo spirito di iniziativa e imprenditorialità, contribuendo inoltre all'educazione finanziaria dell'allievo.

## **6. Attività di alternanza con riferimento alla normativa sull'apprendistato**

Nel nostro Paese, come è stato già accennato, il quadro normativo relativo all'apprendimento basato sul lavoro ha registrato negli ultimi tempi un importante sviluppo in due direzioni, che hanno notevolmente ampliato le opportunità per i giovani di sviluppare, all'interno dei percorsi formativi, competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro:

1. l'estensione e il consolidamento, previsti dalla legge 107/2015, dell'alternanza scuola lavoro negli ultimi tre anni di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, con un monte ore obbligatorio per tutti gli studenti;
2. la riforma dell'apprendistato finalizzato all'acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore, avviata dal d.lgs. 81/2015, attuativo della legge 183/2014, nota come "Jobs Act".

I due istituti giuridici dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato rilevano differenze sostanziali che è opportuno sottolineare.

Come si è detto, l'**alternanza scuola lavoro** è una metodologia didattica; si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa; il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente; l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto lavorativo; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. L'**apprendistato**, invece, si caratterizza per essere "*un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani*".

Si distingue, pertanto, dalle altre forme di apprendimento che integrano l'istruzione con la formazione "*on the job*", in quanto è regolato da precisi obblighi tra le parti che discendono sia dalla

legislazione nazionale e regionale in materia, sia dalle contrattazioni di settore, che definiscono aspetti specifici come, ad esempio, l'inquadramento dello studente lavoratore, la retribuzione dei periodi di lavoro e la formazione svolta in azienda, le forme e le modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo.

Tra le novità introdotte dal d.lgs. 81/2015, riveste particolare rilievo la possibilità di assumere con contratto di apprendistato i giovani della fascia di età compresa tra i 15 e i 25 anni interessati a conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero gli studenti iscritti negli istituti professionali, negli istituti tecnici e nei licei a partire dal secondo anno del corso di studi, nonché gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello.

La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a sei mesi o, per il conseguimento del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado, superiore a quattro anni.

Rispetto all'alternanza scuola lavoro, nella disciplina dell'apprendistato assistiamo al **ribaltamento dell'ottica di osservazione**, per cui nell'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si definisce "formazione interna" quella operata sul posto di lavoro, mentre la "formazione esterna" è rappresentata da quella erogata dalle istituzioni formative, tra le quali si annoverano le istituzioni scolastiche.

Laddove l'alternanza scuola lavoro fa riferimento a esperienze di inserimento nei contesti operativi aperte a tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione, l'apprendistato coinvolge solo quegli studenti che manifestano uno specifico interessamento verso questa tipologia di percorsi proposti da una o più imprese: richiede, quindi, la presentazione di una specifica domanda individuale, sottoscritta anche dalle famiglie nel caso dei minori.

A seguito dell'individuazione dell'apprendista, a cura dell'impresa, il datore di lavoro sottoscrive un **protocollo** con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. La distribuzione delle attività a scuola e in azienda durante il periodo delle lezioni è definita dal protocollo ed è legata, in buona misura, alle esigenze aziendali. Può avere cadenza settimanale, in analogia e continuità con l'orario scolastico o prevedere periodi lunghi di presenza in azienda, con una distribuzione a moduli, ovvero può adottare una formula mista.

In caso d'interruzione o di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, agli studenti apprendisti è assicurato il rientro nel percorso scolastico, anche con il supporto del tutor formativo. Il periodo di formazione sul luogo di lavoro sarà considerato utile ai fini del raggiungimento del monte ore da assolvere nelle esperienze di alternanza scuola lavoro previsto dalla legge 107/2015.

Il programma sperimentale introdotto dal D.L. 104/2013, convertito dalla Legge 128/2013, che prevedeva lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato, ha permesso l'assunzione da parte dell'ENEL di 145 studenti del quarto anno di sette istituti tecnici in Italia, fra i quali l'Istituto Tecnico "Pacinotti".

## **7. Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro**

L'utilizzo della metodologia dell'alternanza **trasforma il modello di apprendimento** legato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell'azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo formativo dello studente.

Nei percorsi di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che permettano l'accertamento di processo e di risultato. L'attenzione al processo, attraverso

l'osservazione strutturata, consente di attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente; l'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, sviluppa, infatti, competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona.

Alla valutazione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi soggetti (docenti/formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le **procedure di verifica** e i **criteri di valutazione**.

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella **certificazione finale**. Il tutor formativo esterno fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi». La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del **Consiglio di classe**, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal **tutor esterno** sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi.

#### **8. Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio**

La **certificazione delle competenze** sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione viene acquisita **entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato** e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:

- a) alla **valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta**; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;
- b) all'**attribuzione dei crediti** ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato.

Per quanto riguarda la **frequenza dello studente alle attività di alternanza** ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la **frequenza di almeno tre quarti del monte ore** previsto dal progetto.